

*C. Zan*

Cont. 2146/08  
Reg. 17/9/08

PROC. NR. 11355/2007

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

In composizione collegiale nelle persone di  
dott. Maria Luisa Padova, Presidente;  
dott. Giovanni Rollero, Giudice;  
dott.ssa Lucia Formica, Giudice relatore  
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con comparsa in riassunzione notificata il 12, 20 e 26 febbraio  
2007, da:

██████████ cf ██████████ elettivamente domiciliato in  
Legnano (Milano), via Don E. Cattaneo n. 2, presso lo studio dell'avv.  
Pierpaolo Proverbio, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Silvio  
Romanelli del Foro di Genova, per procura a margine dell'atto di  
costituzione e risposta nel procedimento 4436/99;

ATTORE IN RIASSUNZIONE

contro

██████████ cf ██████████ e ██████████  
██████████ entrambe elettivamente domiciliate in Milano,  
via Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bognanni, che le  
rappresenta e difende per procura i calce alla copia notificata della  
comparsa di riassunzione;

CONVENUTE IN RIASSUNZIONE

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 05.07.2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato del 10.3.1999, le sig.re ██████████ e  
██████████ convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di  
Milano il sig. ██████████ chiedendo accertarsi la validità del legato

*[Handwritten signature]*

avente ad oggetto un appartamento in Milano e liquidità, disposto a loro favore dalla sig.ra [redacted] con testamento pubblico del 4.8.1998 rogito dal Notaio [redacted] e, quindi, dichiararsi che il sig. [redacted] - fratello ed erede della *de cuius* - era tenuto a dare esecuzione al legato e così ad immettere le beneficiarie nel possesso dei beni; chiedevano, inoltre, la condanna del sig. [redacted] al risarcimento dei danni.

Il sig. [redacted] si costituiva chiedendo la reiezione delle domande nei suoi confronti proposte e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità del testamento pubblico 4.8.1998 in quanto carpito dalle beneficiarie con atti di circonvenzione integranti il reato di cui all'art. 643 c.p., oppure, in subordine, l'annullamento del testamento per incapacità della testatrice.

All'esito di quel giudizio, iscritto al n. 4435/99, in data 29.5 - 19.11.2003, il Tribunale pronunciava sentenza n. 15961/2003, con cui annullava il testamento in questione per incapacità della testatrice.

Con atto di citazione notificato il 20.1.2004, le sig.re [redacted] e [redacted] impugnavano la predetta sentenza davanti alla Corte d'Appello di Milano, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.

Nel giudizio d'appello si costituiva il sig. [redacted] chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 10.5.2006, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio nei confronti delle sig.re [redacted] e [redacted] litisconsorti necessarie in quanto a loro volta eredi per rappresentazione all'altro fratello premorto della sig.ra [redacted] ancorché le stesse avessero prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie qui dedotte. Il terzo avente diritto all'eredità di cui si discute, [redacted] aveva invece rinunciato.

Il sig. [redacted] provvedeva allora alla riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale con comparsa notificata in data 12.2.2007 alle sig.re [redacted] e [redacted] e rispettivamente il 20 e 26.2.2007 alle sig.re [redacted]

Le ultime due convenute, malgrado la regolarità della notifica, restavano contumaci.

Si costituivano le sig.re [redacted] e [redacted] ribadendo tutte le domande e difese già sviluppate nelle precedenti fasi del giudizio e dando atto che successivamente alla sentenza n. 15961/03 era intervenuta la sentenza n.

5992/2005 emessa nel processo penale a loro carico, con cui esse erano state assolte dal reato ascritto (circonvenzione d'incapace ex art. 643 c.p. commesso in danno di [REDACTED] per insufficienza di prova circa lo stato di incapacità della testatrice .

Il giudizio non comportava istruttoria.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, depositate e scambiate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio il 22.1.2008.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente fase di riassunzione del giudizio di primo grado è intervenuta una decisiva novità, costituita dalla sentenza di assoluzione delle convenute - perché il fatto non sussiste - dal reato di circonvenzione di incapace, loro contestato in danno della testatrice [REDACTED]

L'assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 II comma c.c., perché - come si dà atto nella motivazione - non è stata ritenuta raggiunta la prova convincente circa lo stato di capacità o incapacità naturale della *de cuius* al momento della stesura del testamento.

Tale sentenza, pronunciata all'esito di processo a cui ha partecipato il sig. [REDACTED] in qualità di parte civile, è stata confermata in appello con sentenza del 19.10.2007, di cui è stato prodotto il solo dispositivo, non essendo ancora disponibile la motivazione.

Detta novità impedisce di accogliere la domanda dell'attore ed induce alla revisione della decisione presa con la sentenza n. 15961/2003 del 19.2.11.2003.

Certo, la sentenza penale ancora non è irrevocabile, diversamente essa avrebbe senz'altro efficacia vincolante nel presente giudizio in relazione ai fatti materiali oggetto di accertamento in quel processo, in particolare lo stato mentale della sig.ra [REDACTED]

---

<sup>1</sup> Infatti, secondo il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen., l'accertamento dei fatti materiali compiuti in sede penale con sentenza irrevocabile è vincolante nel processo civile che si svolga tra le medesime parti che abbiano partecipato a quello penale ed in cui si controversa intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dal loro accertamento. L'effetto vincolante si estende in genere a tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la decisione in ordine all'imputazione. In particolare, l'accertamento compiuto con riferimento al delitto di circonvenzione di persona incapace (art. 643 cod. pen) ha efficacia nel giudizio civile di annullamento di testamento per quanto riguarda lo stato di capacità della parte lesa, il quale rileva in termini di fatto materiale agli effetti dell'art. 654 c.p.c., trattandosi di dato suscettibile di accertamento e verifica con gli appositi strumenti mediante un'operazione non dissimile (salva la complessità e difficoltà) da ogni altra diretta ad acquisire nozione della concreta realtà esterna.

Ciò nonostante, la sentenza ha decisiva influenza sulla decisione del presente processo civile.

Infatti, si consideri che il quadro probatorio acquisito all'interno del processo civile e tenuto presente con la precedente sentenza di questo Tribunale (15961/03) era tale da non consentire una risposta sicura in ordine alla sussistenza o meno di incapacità naturale della testatrice al momento della redazione del testamento impugnato.

In primo luogo, come si legge nella motivazione della citata sentenza, il CTU in quella sede nominato aveva concluso per l'assenza di dati obiettivi atti ad orientare con certezza le effettive capacità cognitive della sig.ra [REDACTED] limitandosi ad esprimere un giudizio in termini fortemente probabilistici, sulla scorta delle notizie sulle cattivissime condizioni fisiche, di prostrazione e debilitazione, in cui versava la donna negli ultimi mesi di vita.

L'altro elemento tenuto presente dal Tribunale con la sentenza citata era l'assenza di una specifica attestazione da parte del Notaio circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, malgrado la testatrice dichiarasse (e nel rogito si desse atto) di non poter sottoscrivere a causa di forte stato di debolezza fisica.

In quel contesto, la sentenza n. 15961/03 individuava l'elemento decisivo che completava la valenza degli altri due elementi, proprio nel decreto che disponeva il giudizio, emesso dal GUP a carico delle due convenute per l'ipotesi di reato circonvenzione di incapace commesso in danno della testatrice.

Ora, all'esito del processo penale, tale elemento è venuto meno, mentre nel processo civile resta il quadro di incertezza sopra sintetizzato.

Si aggiunga che la sentenza penale è stata pronunciata all'esito di approfondita istruttoria dibattimentale, che ha comportato attività ben più ampia di quella svoltasi nel processo civile, con acquisizione di più pareri medico-legali (del consulente d'ufficio e dei consulenti di parte, compreso quella della parte civile) e l'assunzione di testimonianze di persone vicine alla testatrice, anche in epoca prossima al 4.8.2003. Ebbene, neppure nel processo penale i pareri medico-legali hanno rilevato nella documentazione clinica prodotta evidenza di incapacità della sig.ra [REDACTED] al 4.8.1998, mentre dalle numerose testimonianze è emersa una situazione di estrema debolezza fisica della *de cuius* ma non indizi chiari che alla stessa mancasse la coscienza del significato dei propri atti e la capacità di autodeterminarsi.



Assai significativa, e giustamente valorizzata nella sentenza penale, è stata la deposizione del sig. [redacted] resa nel dibattimento penale, in particolare con riferimento ad un acceso litigio avuto con la sorella poco tempo prima della redazione del testamento a seguito della decisione da lei comunicata di volergli revocare la delega ad operare sul conto corrente bancario. Il litigio per ragioni di interesse patrimoniale e la collera conseguente (il sig. [redacted] ha dichiarato di avere intenzionalmente interrotto i rapporti con la sorella da allora), costituiscono logica spiegazione per la decisione della *de cuius* di non lasciare tutti i beni ai familiari e favorire le badanti. Alla luce dell'antefatto, insomma, il testamento in questione ben può essere stata frutto di una consapevole volontà di ripicca nei confronti del fratello e non già (come ipotizzato) un gesto dissennato dovuto alla perdita di lucidità o alla manipolazione da parte di terzi.

In conclusione, le domande di parte convenuta meritano accoglimento, ad eccezione di quella di risarcimento dei danni, poiché le convenute non hanno provato la sussistenza dei relativi presupposti.

Visto l'esito del primo processo, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, sulle domande in atti, nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

dichiara valido il testamento pubblico redatto dalla sig.ra [redacted] raccolto dal Notaio [redacted] di Milano, in data 4.8.1998 rep. n. 68 atti ultima volontà e, conseguentemente il legato a favore della sig.re [redacted] e [redacted] avente ad oggetto:

- l'appartamento sito al quarto piano dello stabile di Milano, via Carnia n. 7 con annesso vano di solaio al piano sottotetto e cantina al piano cantinato (al catasto: foglio 239, mappale 175, sub. 27), e le liquidità presenti sul conto corrente n. 6234971/01/50, già intestato alla sig. [redacted] presso la [redacted] agenzia n. 34, di Milano piazza Udine n. 3;


- dato atto che il sig. [redacted] ha già immesso le convenute nel possesso dell'immobile, lo dichiara tenuto e condanna a consegnare alle stesse (anche per equivalente) le somme risultanti nel saldo attivo del conto corrente sopra indicato al momento dell'apertura della successione; in difetto di adempimento da parte del sig. [redacted] entro un mese dalla

notificazione della sentenza, autorizza le convenute ad esigere dalla Banca sopra indicata la liquidazione delle somme giacenti sul medesimo conto corrente;


- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.1.2008.

Il Giudice estensore  
dott. Lucia Elena Formica



Il Presidente  
dott.ssa Maria Luisa Padova



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 40  
DEPOSITATI  
20 FEB 2008  
IL CANCELLIERE

